



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 – Finalità e contenuti	4
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini	4
CAPO II – PETIZIONI e PROPOSTE/ CONSULTAZIONE POPOLARE	5
Art. 4 – Petizioni e proposte	5
Art. 5 – Ammissibilità delle petizioni e delle proposte	5
Art. 6 – Consultazione popolare	6
CAPO III – CONSULTE	7
Art. 7 – Costituzione delle consulte	7
Art. 8 – Consulta dei giovani	7
Art. 9 – Modalità di costituzione della Consulta dei giovani	7
Art. 10 – Consulta degli anziani	8
Art. 11 – Modalità di costituzione della Consulta degli anziani	8
Art. 12 – Consulta delle donne	8
Art. 13 – Modalità di costituzione della Consulta delle donne	9
Art. 14 – Consulta delle categorie economiche	9
Art. 15 – Modalità di costituzione della Consulta delle categorie economiche	9
Art. 16 – Altre Consulte	9
Art. 17 – Insediamento delle Consulte	10
Art. 18 – Funzionamento delle Consulte	10
Art. 19 – Formulazione di istanze	11
CAPO IV – ADUNANZE APERTE	11
Art. 20 – Adunanze aperte	11

CAPO V – REFERENDUM	12
Art. 21 – Finalità	12
Art. 22 – Esclusioni	12
Art. 23 – Referendum propositivo	13
Art. 24 – Referendum consultivo	13
Art. 25 – Referendum ammessi – Data di effettuazione	13
Art. 26 – Norme generali	14
Art. 27 – Nomina, funzioni e composizione del Comitato dei garanti	14
Art. 28 – Funzionamento del Comitato	15
Art. 29 – Compensi al Comitato dei Garanti	15
CAPO VI – VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO	15
Art. 30 – Interventi a favore dell'Associazionismo	15
Art. 31 – Albo delle Associazioni della Comunità	16
Art. 32 – Modalità di iscrizione	16
Art. 33 – Concessione di sedi, attrezzature, incentivi economici	17
Art. 34 – Collaborazione con gli Organi della Comunità	17
Art. 35 – Norma transitoria finale	17

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla vigente normativa e dallo Statuto della Comunità, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alle scelte della Comunità.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini di questo Regolamento si intende per:
 - a) "Comunità": la Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
 - b) "Statuto": lo Statuto della Comunità;
 - c) "Assemblea": l'Assemblea della Comunità;
 - d) "Giunta": la Giunta della Comunità;
 - e) "Capigruppo": i Capigruppo dei gruppi assembleari.

Art. 3 - Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità con quanto stabilito dallo Statuto, la Comunità garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, volta ad assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Per tali fini istituisce un proprio portale telematico e l'albo pretorio elettronico, disciplinando, mediante specifico Regolamento, le modalità d'informazione sull'attività della Comunità.

2. Per gli stessi fini, la Comunità privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. In particolare la partecipazione e la consultazione dei cittadini, relativa alle scelte della Comunità, è assicurata dai seguenti istituti:

- a) petizioni e proposte;
- b) consultazione popolare;
- c) consulte;
- d) adunanze aperte;
- e) referendum consultivi e propositivi.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione presente sul territorio della Comunità, di quella insediata in una o più area territoriale di cui all'art. 4 dello Statuto, di particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato delle tematiche.

CAPO II – PETIZIONI e PROPOSTE/ CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 4 - Petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e/o collettivi, i cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere alla Comunità petizioni e proposte relative a temi d'interesse generale della Comunità.

2. Ai fini di questo Regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, dello Statuto, si intende per:

- a) petizione: la richiesta scritta presentata da almeno cinquecento cittadini diretta a sottoporre una determinata questione all'attenzione dell'Assemblea o della Giunta;
- b) proposta: la richiesta scritta presentata da almeno mille cittadini per l'adozione di un atto dell'Assemblea o della Giunta a contenuto determinato.

3. Le petizioni sono redatte in forma libera.

4. Le proposte devono essere redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa; le stesse sono preventivamente sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'Ordinamento.

Art. 5 - Ammissibilità delle petizioni e delle proposte

1. Le petizioni e le proposte sono presentate al Presidente che, previa conforme valutazione della loro ammissibilità da parte dal Segretario generale, che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Giunta la questione oggetto della petizione e della proposta informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.

2. L'esito delle petizioni e delle proposte è comunicato al primo firmatario.

Art. 6 - Consultazione popolare

1. Per favorire la partecipazione della popolazione, la Comunità prevede forme di consultazione popolare.

2. In particolare, la Comunità, rispetto a specifici temi di interesse collettivo, favorisce la consultazione:

- a) dell'intera popolazione presente sul proprio territorio;
- b) della popolazione insediata in una o più delle aree di cui all'articolo 4, comma 2, dello Statuto;
- c) di gruppi informali di persone.

3. La consultazione è indetta dal Presidente, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta:

- a) della Giunta;
- b) dell'Assemblea;
- c) di almeno sessanta Consiglieri comunali in carica presso almeno dieci Comuni facenti parte del territorio della Comunità, nel caso previsto dalla lettera a) del comma precedente;
- d) di almeno venti Consiglieri comunali in carica presso almeno due Comuni facenti parte del territorio di ciascuna area territoriale, ovvero sedici Consiglieri comunali in carica presso il Comune di cui all'art. 4, comma 2, numero V, dello Statuto, qualora la consultazione sia indetta ai sensi della lettera b) del comma precedente;
- e) di almeno tremila cittadini di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, qualora la consultazione sia indetta ai sensi della lettera a) del comma precedente;
- f) di almeno il quindici per cento dei cittadini di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, residenti in ciascuna delle aree di riferimento, nel caso la consultazione sia indetta ai sensi della lettera b) del comma precedente.

4. Nell'atto di indizione sono indicati i richiedenti, la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati, le modalità di svolgimento.

5. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. Sono sperimentate modalità di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

6. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni che da essa emergano.

CAPO III – CONSULE

Art. 7 - Costituzione delle consulte

1. Entro sei mesi dal rinnovo degli organi della Comunità sono nominate le Consulte previste dal presente Regolamento.
2. Le Consulte durano in carica quanto l'Amministrazione della Comunità e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data della prima seduta d'insediamento della nuova Assemblea.
3. I componenti delle Consulte possono svolgere consecutivamente al massimo due mandati.
4. Alle riunioni delle Consulte devono essere invitati i Capigruppo o loro delegati.

Art 8 - Consulta dei giovani

1. La Comunità, mediante la presente Consulta, valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alle scelte della Comunità.
2. La Consulta ha il compito di:
 - a) assicurare il più ampio confronto fra i giovani della Comunità;
 - b) indirizzare richieste e proporre progetti alla Giunta con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi;
 - c) esprimersi in ordine ai provvedimenti ad essa rimessi dalla Giunta, che riguardano direttamente i giovani.

Art. 9 - Modalità di costituzione della Consulta dei giovani

1. La Consulta dei giovani è composta da dieci cittadini di età compresa tra i sedici ed i trenta anni.
2. Al fine di garantire uniforme rappresentatività territoriale, della Consulta fanno parte due componenti per ogni area di cui all'art. 4 dello Statuto.
3. L'individuazione dei componenti viene effettuata dai Sindaci dei Comuni compresi in ciascuna area di cui all'art. 4, comma 2, dello Statuto, riservando comunque per ogni area, almeno un rappresentante alle Associazioni di cui all'art. 31 del presente Regolamento.
4. Nella composizione deve essere garantita adeguata rappresentanza dei due generi.

Art. 10 - Consulta degli anziani

1. La Comunità, mediante la presente Consulta, favorisce la partecipazione attiva degli anziani alle scelte della Comunità e ne promuove il ruolo, nell'ambito del proprio territorio, per rappresentarne gli interessi e gli specifici bisogni.

2. La Consulta ha il compito di:

- a) assicurare il più ampio confronto fra gli anziani della Comunità;
- b) indirizzare richieste e proporre progetti alla Giunta volte a rendere migliore la vita degli anziani sul territorio della Comunità;
- c) esprimersi in ordine ai provvedimenti ad essa rimessi dalla Giunta, che riguardano direttamente gli anziani.

Art. 11 - Modalità di costituzione della Consulta degli anziani

1. La Consulta degli anziani è composta da dieci componenti designati fra i cittadini di età superiore ai sessantacinque anni.

2. Al fine di garantire uniforme rappresentatività territoriale, della Consulta fanno parte due componenti per ogni area di cui all'art. 4 dello Statuto.

3. L'individuazione dei componenti viene effettuata dai Sindaci dei Comuni compresi in ciascuna area di cui all'art. 4, comma 2, dello Statuto, riservando comunque per ogni area almeno un rappresentante alle Associazioni di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

4. Nella composizione deve essere garantita adeguata rappresentanza dei due generi.

Art. 12 - Consulta delle donne

1. La Comunità, mediante la presente Consulta, promuove idonee iniziative per realizzare le pari opportunità tra i generi; sostiene, in coordinamento con la Commissione provinciale per le Pari Opportunità tra donna e uomo, azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne favorendo interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro.

2. La Consulta delle donne esprime pareri sugli atti che gli sono sottoposti dalla Giunta e formula istanze nei confronti della medesima.

Art. 13 - Modalità di costituzione della Consulta delle donne

1. La Consulta è costituita da dieci donne, delle quali cinque designate dall'Assemblea su proposta delle Consigliere donne elette nella stessa e cinque designate dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

2. In caso di mancata designazione da parte delle Associazioni, tutte le componenti sono elette dall'Assemblea, garantendo la rappresentanza delle aree territoriali di cui all'art. 4, comma 2, dello Statuto.

Art. 14 - Consulta delle categorie economiche

1. La Comunità, mediante la presente Consulta, promuove e valorizza il ruolo delle categorie economiche al fine di perseguire un armonico sviluppo economico e sociale del territorio.

2. La Consulta delle categorie economiche esprime pareri sugli atti che le sono sottoposti dalla Giunta e formula istanze nei confronti della medesima.

Art. 15 - Modalità di costituzione della Consulta delle categorie economiche

1. La Consulta è costituita da dieci rappresentanti delle categorie economiche.

2. Al fine di garantire uniforme rappresentatività territoriale, della Consulta fanno parte due componenti per ogni area di cui all'art. 4 dello Statuto.

3. L'individuazione dei componenti viene effettuata dai Sindaci dei Comuni compresi in ciascuna area di cui all'art. 4, comma 2, dello Statuto, riservando comunque per ogni area almeno un rappresentante alle Associazioni di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

4. Nella composizione deve essere garantita adeguata rappresentanza dei due generi.

Art. 16 - Altre Consulte

1. La Comunità, con specifico provvedimento dell'Assemblea approvato a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può istituire ulteriori Consulte, quali strumenti di supporto alla propria azione in relazione a specifici settori o a particolari categorie della popolazione.

2. L'Assemblea, nel medesimo provvedimento, individua altresì la composizione, modalità di individuazione dei componenti ed i compiti delle Consulte.

3. Per le Consulte istituite in attuazione del presente articolo valgono le medesime norme di funzionamento che disciplinano le altre Consulte.

Art. 17 - Insediamento delle Consulte

1. La nomina delle Consulte è deliberata dalla Giunta, sulla base delle designazioni pervenute.

2. La prima riunione delle Consulte è convocata dal Presidente, entro un mese dalla nomina della Consulta. Nella prima riunione, presieduta dal Presidente, la Consulta elegge il proprio Coordinatore.

Art. 18 - Funzionamento delle Consulte

1. Le riunioni successive sono convocate dal Coordinatore, in via telematica, con un preavviso di almeno cinque giorni. L'avviso deve essere inviato anche all'Assessore competente ed ai Capigruppo.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Consulta. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

3. Il Coordinatore rappresenta la Consulta e cura i rapporti con la Comunità, in particolare con l'Assessore competente.

4. Le Consulte si riuniscono almeno due volte l'anno, su iniziativa del Coordinatore o su richiesta di almeno il 50% dei componenti.

5. Della riunione viene redatto in forma succinta un verbale che viene poi trasmesso alla Giunta.

6. Le riunioni delle Consulte non sono pubbliche.

7. I componenti delle Consulte esplicano le loro funzioni a titolo gratuito.

8. I componenti che vengano a cessare, sono sostituiti secondo la modalità seguita per la loro nomina.

Art 19 - Formulazione di istanze

1. Le Consulte possono trasmettere alla Giunta istanze intese a promuovere atti amministrativi che riguardino il settore di propria competenza.
2. L'istanza è formulata per iscritto e deve avere allegata una relazione illustrativa anche delle motivazioni per cui si chiede un determinato provvedimento.
3. Le istanze sono sottoposte al Segretario generale, che deve pronunciarsi sulla loro ammissibilità entro 30 giorni dalla richiesta.

CAPO IV – ADUNANZE APERTE

Art. 20 - Adunanze aperte

1. Nel caso in cui rilevanti motivi d'interesse della comunità locale lo facciano ritenere necessario, il Presidente, sentiti i Capigruppo, può convocare un'adunanza "aperta" dell'Assemblea, nella sua sede di riunione abituale od anche in altra sede adatta, purché nel territorio della Comunità.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, insieme ai Consiglieri, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di Comuni, di altre Comunità, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei componenti dell'Assemblea, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano all'Assemblea gli orientamenti degli enti e delle parti rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" dell'Assemblea, non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del bilancio della Comunità.

CAPO V – REFERENDUM

Art. 21 - Finalità

1. La Comunità riconosce il referendum quale strumento di diretta partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative.

2. La Comunità riconosce il referendum consultivo ed il referendum propositivo.

3. Il referendum impegna la Comunità all'approvazione o alla modifica di atti amministrativi a contenuto normativo e di documenti di programmazione.

4. I quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.

5. Possono partecipare al referendum i cittadini di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento.

6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

7. L'esito del referendum impegna gli organi della Comunità in carica. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Presidente iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea l'oggetto del referendum.

Art. 22 - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, o quando l'Assemblea è sospesa dalle funzioni o sciolta, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Il referendum non è ammesso con riferimento:

- a) a questioni che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile, tributario e tariffario;
- c) al personale;
- d) allo Statuto ed al Regolamento di funzionamento interno dell'Assemblea;
- e) ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge;
- f) a quesiti che riguardano gruppi linguistici.

3. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

Art. 23 - Referendum propositivo

1. Il referendum può essere proposto da un Comitato promotore composto da almeno cento cittadini di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento.

2. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.

3. Il Comitato promotore, entro sessanta giorni dalla verifica di ammissibilità, procede alla raccolta ed al deposito delle sottoscrizioni di almeno il 10 per cento degli elettori iscritti, alla data di ultima revisione, nelle liste elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consigli comunali dei Comuni appartenenti alla Comunità. Tale adempimento perfeziona la richiesta di referendum.

4. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla richiesta, effettua il controllo formale degli adempimenti di cui al comma 3 e, qualora ne ricorrano i presupposti, dichiara ammesso il referendum.

5. Il Presidente, entro trenta giorni dall'ammissione, previa conforme deliberazione della Giunta, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.

6. Nel caso in cui, prima dell'indizione, l'Assemblea delibera sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.

Art. 24 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal Segretario generale, che deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum, da tenersi entro i sessanta giorni successivi.

Art. 25 - Referendum ammessi – Data di effettuazione

1. Ogni anno possono essere ammessi al massimo due referendum.

2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate semestralmente, riunite in un'unica giornata di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. La data di effettuazione dei referendum è stabilita dal Presidente, sentito il Comitato dei Garanti ed il Comitato promotore, almeno sessanta giorni prima di quella in cui dovranno tenersi le consultazioni.

Art. 26 - Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dal Segretario generale, il quale si avvale di tutti i Servizi della Comunità il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei Responsabili degli stessi.

4. Per lo svolgimento del referendum sono istituiti, con provvedimento della Giunta, appositi seggi, almeno uno per ogni ambito territoriale di cui all'art. 4, comma 2, dello Statuto, con l'aggiunta di ulteriori seggi ogni 5.000 elettori o loro frazioni.

5. Per l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento della consultazione referendaria sarà concordato con i Comuni interessati un rimborso forfetario delle spese, in relazione al numero dei seggi attivati ed all'onerosità delle prestazioni richieste.

6. Con provvedimento della Giunta saranno stabilite tutte le ulteriori disposizioni necessarie per garantire il regolare svolgimento della consultazione referendaria.

Art. 27 - Nomina, funzioni e composizione del Comitato dei Garanti

1. Entro 120 giorni dall'elezione, l'Assemblea nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico-finanziarie, ad uno dei quali attribuisce le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti ha il compito di valutare l'ammissibilità dei quesiti referendarie, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.

Art. 28 - Funzionamento del Comitato dei Garanti

1. Le decisioni del Comitato dei Garanti devono essere assunte a maggioranza dei componenti.
2. Nella sua prima riunione di insediamento il Comitato dei Garanti stabilisce le ulteriori norme necessarie per il proprio funzionamento.

Art. 29 - Compensi al Comitato dei Garanti

1. Per ogni riunione del Comitato dei Garanti compete un compenso pari al doppio del gettone di presenza fissato per la partecipazione dei Consiglieri all'Assemblea, oltre il rimborso delle spese chilometriche per gli accessi/recessi alla sede della Comunità.
2. Qualora venga proposto un referendum la Giunta potrà stabilire un compenso per l'attività preparatoria e di studio richiesta per la valutazione dello specifico quesito referendario.

CAPO VI – VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 30 - Interventi a favore dell'Associazionismo

1. La Comunità valorizza il ruolo del cittadino singolo, dell'associazionismo, della cooperazione e del volontariato e ne riconosce l'elevata importanza per la partecipazione all'attività amministrativa della Comunità.
2. In particolare la Comunità valorizza e sostiene le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:
 - a) l'accesso alla documentazione di cui è in possesso la Comunità, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico-professionale ed organizzativa;
 - b) la concessione in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e dall'apposito regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari.

3. La Comunità a mezzo di apposite convenzioni può affidare a liberi organismi associativi la gestione di strutture, servizi pubblici o iniziative di interesse pubblico, nel rispetto della legge.

Art. 31 - Albo degli Organismi Associativi della Comunità

1. Per le finalità di cui all'articolo precedente, la Comunità istituisce l'Albo degli Organismi Associativi ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi aventi sede ed operanti nel territorio della Comunità.

E' possibile iscrivere all'Albo di cui al punto 1. anche organismi associativi non aventi sede nel territorio della Comunità ma per i quali venga riscontrato lo svolgimento di attività di rilevante interesse sul territorio della Comunità.

2. Per l'iscrizione all'Albo, gli organismi associativi devono presentare il proprio statuto da cui risultino le finalità non lucrative e generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto stesso;

3. L'iscrizione all'Albo degli Organismi Associativi è condizione necessaria perché la Comunità possa attivare gli interventi previsti dall'articolo precedente.

Art. 32 - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo degli Organismi Associativi deve essere redatta su apposito modulo e deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) copia dello statuto sociale o dell'atto costitutivo;
- b) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
- c) certificazione del numero dei soci;
- d) programma delle attività.

2. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro trenta (30) giorni.

3. L'iscrizione all'Albo degli Organismi Associativi, a seguito delle verifiche istruttorie delle domande pervenute, di cui al comma 2 del precedente articolo, da parte degli uffici preposti, è disposta con provvedimento (decisione) del Comitato Esecutivo. Nel caso di iscrizione di organismi associativi non aventi sede nel territorio della Comunità, la decisione del Comitato Esecutivo dev'essere adeguatamente motivata. E' facoltà del Comitato Esecutivo, prima di disporre l'iscrizione all'Albo degli Organismi Associativi, consultare la Commissione cultura, sport, turismo, energia, fonti rinnovabili e ambiente.

4. L'eventuale esclusione può essere disposta con atto motivato (decisione del Comitato Esecutivo) solo in carenza di requisiti di cui al presente Capo.

5. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento e comunque non oltre 120 (centoventi) giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Art. 33 - Concessione di sedi, attrezzature, incentivi economici

1. Solo agli organismi associativi iscritti all'Albo della Comunità possono essere concessi i benefici previsti dall'apposito Regolamento.

2. La concessione in comodato o in uso di immobili, locali o attrezzature, deve essere disciplinata da apposito provvedimento che dovrà indicare a chi faranno carico le spese di funzionamento e le modalità e le responsabilità di conduzione.

Art. 34 - Collaborazione con gli Organi della Comunità

1. Gli organismi associativi di cui agli articoli precedenti, nonché i comitati spontanei costituiti per la tutela di particolari interessi collettivi locali, hanno diritto di essere sentiti dalla Comunità, in ordine agli interessi di cui sono portatori.

Art. 35 - Norma transitoria finale

1. In prima applicazione del presente Regolamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, comma 1, il Comitato dei Garanti verrà nominato a seguito dell'elezione della nuova Assemblea, salvo non venga nel frattempo proposto un quesito referendario.